



professionale POLO PROGETTI SOC. COOP. con sede legale a Bologna in Via San Donato n. 85, P.I./C.F. 03337921203 di seguito denominato “Appaltatore”;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 523 del 14/07/2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis) convertito in Legge n. 108/2021, e ad impegnare allo studio professionale POLO PROGETTI SOC. COOP. con sede legale a Bologna in Via San Donato n. 85, P.I./C.F. 03337921203, di seguito denominato “Appaltatore”, i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di ampliamento del Palazzetto dello sport di Budrio e riqualificazione dell’antistante area di parco Giovanni XXIII per l’importo di € 45.962,86 (oneri 4% e Iva 22% esclusi);
- si è provveduto nei confronti dell’Appaltatore, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara ed essenziali ai fini della stipula del presente contratto;
- l’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione la seguente documentazione:
 - polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. _____ rilasciata da _____, in data _____, per l’importo di Euro _____, depositata in atti;
 - copia della polizza n. _____ rilasciata da _____ Agenzia di _____ in data _____ (ultimo premio versato in data _____ per il periodo dalle ore 24:00 del _____ alle ore 24:00 del _____) a copertura dei rischi di natura professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del D.lgs.

50/2016;

- si rende necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida all' _____ (in seguito denominato Appaltatore) i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Ampliamento del Palazzetto dello sport di Budrio e riqualificazione dell'antistante area di parco Giovanni XXIII".

Normativa principale di riferimento: D.lgs. 50/2016; D.lgs. 81/2008; DPR 207/2010 (relativamente per la parte ancora in vigore); Decreto MIT 7-03-2018 n. 49.

L'Appaltatore, con la firma del presente atto, dichiara:

- di essere abilitato alle prestazioni di cui trattasi;
- di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalle norme vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è _____.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONTENUTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni professionali riguardano i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Ampliamento del Palazzetto dello sport di Budrio e riqualificazione dell'antistante area di parco Giovanni XXIII", in conformità alle previsioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che, seppur non materialmente allegato, è stato firmato per accettazione in sede di partecipazione alla procedura di

affidamento e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.1. Prestazioni professionali oggetto dell'incarico:

2.1.1 *Direzione Lavori*: In merito alle funzioni del Direttore Lavori si fa riferimento a quanto indicato al punto 5.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Nello specifico saranno oggetto dell'incarico:

- direzione lavori, assistenza al collaudo;
- coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- assistenza in cantiere, misure e contabilità dei lavori;
- redazione del certificato di regolare esecuzione – assistenza al collaudo.

2.1.2 *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)*: In merito alle funzioni del CSE si rimanda a quanto indicato al punto 5.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 3 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Le prestazioni vengono richieste senza vincolo di subordinazione e saranno coordinate con l'attività lavorativa del Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio.

L'Appaltatore incaricato svilupperà tale incarico sotto la propria personale responsabilità e potrà avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, della propria organizzazione interna.

I termini per l'espletamento dei servizi relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e quelli relative ad eventuali pratiche catastali, decorreranno dalla data di consegna dei lavori e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", con il rilascio di tutti i pareri positivi,

dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione (con esito positivo) delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale e/o con l'emissione di certificati analoghi previsti per legge e infine con le pratiche catastali.

L'Affidatario non potrà ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio.

In relazione alle Penali relative alle Pari Opportunità, si fa riferimento a quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto 7, nonché all'articolo 23 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nel caso di mancato adempimento dell'attività di direzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma 17, del D. Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti, il RUP applica una penale nella misura del 0,5% dell'importo netto del corrispettivo previsto per la DL e per il CSE, fino al limite massimo del 10% dell'importo contrattuale del medesimo servizio di DL e CSE, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata del servizio, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine

contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 0,6 per cento dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. Tale premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 4 – COMPETENZE

L'onorario, determinato con riferimento ai parametri del D.M. 17/06/2016 e allo sconto applicato dall'Appaltatore, comprensivo di spese e oneri accessori è di € 45.962,86, oltre € 1.838,51 per oneri previdenziali 4% ed € 10.516,31 per IVA 22%, così per complessivi € 58.317,68.

ART. 5 - PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il pagamento delle competenze per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al precedente art. 4 avverrà:

- per una quota pari al **90%** dell'importo di contratto, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice;
- per una quota pari al **10%** da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del collaudo o certificato di regolazione esecuzione;

Sull'importo netto progressivo, il Comune opererà una ritenuta dello 0,5%, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice.

Le fatture relative alle prestazioni dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse alla competente Ragioneria all'indirizzo:

fatture.budrio@cert.cittametropolitana.bo.it - Codice Univoco ufficio: UFNZZF.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dal D.Lgs. 192/2012. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore dichiara che i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui soggetti abilitati ad operare su di esso risultano indicati nella specifica dichiarazione conservata agli atti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione del servizio previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione.

Si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, artt. 9, 10, 23, per l'elencazione degli obblighi specifici dell'Appaltatore, con particolare riguardo a:

- Adozione dei criteri minimi ambientali – CAM (art. 9);
- Rispetto del principio “Do No Significant Harm” – DNSH (art. 10);
- Rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto 7” (art. 23).

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore o i suoi subappaltatori debbano ricorrere all'assunzione di nuovo personale sono tenuti ad osservare quanto previsto, in tema di occupazione giovanile e femminile, dal Decreto 7 dicembre 2021.

A garanzia della corretta esecuzione l'Appaltatore ha prestato la garanzia richiamata in premessa, per la quale vale quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La garanzia dovrà essere tempestivamente

reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Si precisa che, qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le attività previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Nel caso in cui l'Appaltatore receda dall'incarico senza giusta causa o per qualsiasi motivo di negligenza, l'Amministrazione avrà la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione.

ART. 8 - FACOLTÀ DI REVOCA

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 19 e 20 del Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62/2013) e aziendale, da ultimo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2023 (pubblicata sul sito del Comune di Budrio in: Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e Codice di condotta). A tale proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, così come previsto e specificato nel Codice di Comportamento dell'Ente.

ART. 11 – CONFLITTO DI INTERESSE E ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore medesimo e di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali nell'interesse dell'Ente.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, "Titolare del Trattamento" dei dati è l'Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente agli adempimenti inerenti il presente contratto, "Responsabile del Trattamento" è _____, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento in oggetto. L'Amministrazione e l'Appaltatore si impegnano all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si comunica che

all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG 9870846FCA che dovrà essere indicato sulle relative fatture. Sulle fatture dovrà altresì essere indicato il seguente codice CUP J54E21000830001.

ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi previsti dall'art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'applicazione delle procedure di cui all'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo. Il subappalto è ammesso unicamente per le attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 15 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bologna. È altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 16 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione _____ (*)

Per l'Appaltatore _____ (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON MODALITÀ VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE N. 0013378 DEL 05/02/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA

